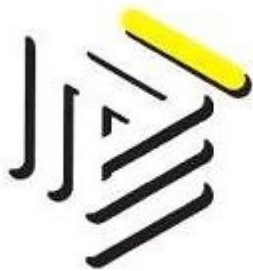


Segreteria Ordine Consulenti del Lavoro Bologna

Da: "Segreteria Ordine Consulenti del Lavoro Bologna" <segreteria@consulentidellavoro.bo.it>
Data: venerdì 15 giugno 2012 13.15
Oggetto: Incontro INPS Roma - Consulenti del Lavoro - Circolare eventi sismici - sospensioni contributive - istruzioni contabili



**Consulta
 Consigli Provinciali
 Consulenti del Lavoro
 Regione Emilia Romagna**

con sede presso il
 Consiglio Provinciale dell'Ordine di Bologna
 Via Cairoli n. 7
 40121 BOLOGNA
 Tel. 051 255768
 Fax. 051 244711
 e-mail: segreteria@consulentidellavoro.bo.it

Cari Colleghi,

nella giornata di ieri, 14 giugno 2012, si è tenuto un incontro presso la sede INPS di Roma, per rappresentare le istanze dei Consulenti del Lavoro operanti nelle zone terremotate dell'Emilia, in vista della prossima emanazione di una circolare da parte della stessa INPS inerente la normativa di urgenza per le zone terremotate.

Erano presenti all'incontro i rappresentanti degli Ordini delle Province di Bologna, Modena, Reggio Emilia, Ferrara, Parma, Mantova, Rovigo, unitamente al vice-presidente del Consiglio Nazionale Vincenzo Silvestri, al collega Marcello De Carolis, revisore del CNO residente nel territorio dell'Aquila ed il coordinatore scientifico della Fondazione Studi Enzo De Fusco.

Per l'INPS era presente il Vice Direttore generale Dott. Antonello Crudo, il dottor Luca Sabatini (settore cig) ed alcuni funzionari.

Sono state analizzate alcune situazioni particolari che hanno generato dubbi di interpretazione ed applicazione, dopo uno scambio di reciproche idee e considerazioni, grazie anche alla disponibilità dimostrata dal Dottor Crudo, sono state individuate le possibili soluzioni ai problemi, che dovrebbero essere confermate da una circolare dell'Istituto di imminente emanazione.

- **Aziende con sede operativa nel cratere e dipendente con residenza nel cratere:**
 - 1) Per il periodo transitorio, cioè, per le retribuzioni del mese di maggio 2012 aventi scadenza contributiva al 18 giugno 2012, le quote a carico dei dipendenti, regolarmente operate dai datori di lavoro, possono essere sospese insieme alle quote a carico azienda, fino alla data del 30/09/2012.
 - 2) Per i periodi di retribuzione successivi al mese di maggio 2012 e fino alla data di sospensione degli adempimenti attualmente fissata al 30/09/2012, le quote dei contributi previdenziali a carico dipendente, se trattenuti, dovranno essere versati nei termini ordinari, mentre la quota a carico azienda, rimarrà sospesa fino al 30/09/2012. In alternativa, sarà possibile non trattenere la quota a carico del dipendente, con susseguente sospensione dell'intero debito contributivo.

- **Aziende con sede operativa nel cratere e dipendente residente fuori cratere:**
 - 1) In merito al periodo transitorio l'Inps si è riservata una decisione, quindi, sarà necessario conoscere il contenuto della prossima circolare o dei messaggi successivi
 - 2) In relazione alla retribuzione del mese di giugno 2012, le ritenute previdenziali a carico del dipendente dovranno essere effettuate dal datore di lavoro e quindi regolarmente versate nei termini previsti.
I contributi a carico azienda potranno essere sospesi.
- **Azienda con sede operativa fuori cratere e dipendente residente in cratere:**
 - 1) L'INPS si è riservata di decidere nel merito, la nostra proposta presentata durante i lavori, è stata la seguente: non operare la trattenuta previdenziale a carico del dipendente e versare la contribuzione a carico azienda. Anche in questo caso attendiamo di verificare il contenuto del documento di prassi che sarà emesso dall'istituto.

Abbiamo inoltre chiesto ai vertici dell'Inps di fornire alcune risposte in relazione ad alcuni quesiti sorti nella preparazione dell'incontro, a tale proposito l'istituto ha concordato quanto segue:

- **L'inps** concorda sulla sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali a carico degli artigiani, dei commercianti e dei datori di lavoro domestici, residenti o con sede operativa nei comuni del cratere, fino alla data del 30/09/2012.
- **L'Inps** concorda sull'ammissione diretta al trattamento alla CIGO, relativa all'evento sismico, senza tenere in considerazione eventuali ore di ferie e permessi, maturati e non ancora goduti, da parte dei dipendenti interessati dalla sospensione
- **L'INPS** concorda che il mancato rispetto del termine di richiesta CIGO del 25/05 e del 25/06 non sarà considerato come inadempienza; nella prossima circolare sarà data esplicita rassicurazione.
- **L'INPS sostiene** che gli assegni familiari, i trattamenti di malattia e di maternità, relativi ai dipendenti di aziende non in CIGO o CIG IN DEROGA, saranno regolarmente pagati dai datori di lavoro, i quali, conguaglieranno tali somme al momento del pagamento dei contributi sospesi.
- I colleghi titolari di **Studi inagibili** all'interno del cratere, dovranno comunicare all'INPS, lo stato di impossibilità a svolgere gli adempimenti ed i versamenti per tutte le aziende assistite. L'istituto, mediante la funzione delle deleghe aziendali, concederà il codice di autorizzazione per la sospensione degli adempimenti e dei versamenti, anche per la aziende fuori cratere. Sottolineiamo che tale possibilità è concessa solo agli studi effettivamente **non in grado** di svolgere nessuna attività lavorativa.
- DURC: in merito alla certificazione di regolarità, le aziende destinatarie dei provvedimenti di sospensione, otterranno il rilascio della regolarità, a condizione che alla data del 16/05 siano regolari; eventuali irregolarità presenti precedentemente non permetteranno l'emissione del DURC.
- Al fine di ottenere la sospensione del pagamento dei contributi previdenziali, occorre presentare all'INPS apposita istanza, che permetterà di inserire sull'anagrafica aziendale il codice autorizzazione di sospensione.
- Il provvedimento di sospensione del pagamento dei contributi autorizza anche a non

trasmettere i modelli Uni-Emens; è comunque possibile inviare ugualmente i modelli Uni-Emens con l'avvertenza di non dimenticare la trasmissione dell'istanza di sospensione, in quanto in assenza di quest'ultima sarà generata automaticamente una situazione non conforme e quindi irregolare.

- Le visite mediche di controllo verranno effettuate solo su richiesta del datore di lavoro, il quale, dovrà precisare l'esatto luogo in cui reperire il lavoratore (se sfollato in quale campo della protezione civile, o tenda alternativa)
In considerazione delle difficoltà operative, diventa molto difficile, per il personale medico reperire i lavoratori sfollati, quindi riteniamo consigliabile, sospendere le richieste di visite mediche di controllo.

Nella giornata di oggi, venerdì 15 giugno, è attesa l'emanazione della circolare INPS sulla materia, mentre, per la settimana prossima dovrebbe essere pubblicato il decreto che tratterà di indennità straordinaria, CIG ecc.

Resta inteso che le considerazioni sopra esposte derivano alla sintesi dell'incontro di ieri; sottolineiamo comunque che per poter attuare le disposizioni indicate occorre attendere i provvedimenti definitivi dell'Istituto.

Con i migliori saluti

IL PRESIDENTE
Antonella Ricci

Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alle persone, Associazioni/Enti o Società sopraindicate. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p. , che ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente telefonando allo 051.255768 o inviando un messaggio all'indirizzo e-mail: segreteria@consulentidellavoro.bo.it.
